

spetto al 1997, anno in cui il numero dei collaboratori aveva fatto registrare una diminuzione di **182** unità nel primo semestre e un ulteriore calo di **11** nel secondo.

L'afflusso dei collaboratori di giustizia sta dunque riprendendo a crescere, anche se non con il ritmo registrato nei primi anni, peraltro caratterizzati dall'emergenza.

E' invece rimasto pressoché stabile il numero dei familiari protetti (**4166** a fronte dei **4167** del precedente semestre).

In base a tali dati, all'ingresso di un nuovo collaboratore corrisponde quello di 3-4 familiari.

Per quanto concerne la derivazione dei collaboratori, **1067** erano collegati o appartenevano al mondo del crimine, mentre **59** sono testimoni o soggetti passivi di reati.



Dei **1067** collaboratori provenienti dalla malavita organizzata, **371** appartenevano a gruppi criminali di area mafiosa (con un aumento di 3 unità rispetto allo scorso semestre), **209** erano legati alla camorra (l'aumento in sei mesi è stato di 18 unità), **159** alla 'ndrangheta (incremento di 4 unità), **95** alla "sacra corona unita" (diminuzione di 8 unità) e **233** ad altre organizzazioni criminali (aumento di 9 unità).



Dei **59** testimoni, **24** hanno riferito su fatti di mafia (con un aumento, in sei mesi, di 5 unità), **12** su reati commessi dalla camorra (aumento di una sola unità), **10** su quelli della 'ndrangheta (diminuzione di 3 unità), mentre **2** sono i testimoni sulla "sacra corona unita" (diminuzione di un'unità) e **11** su organizzazioni criminali di altro genere e matrice (aumento di 2 unità).

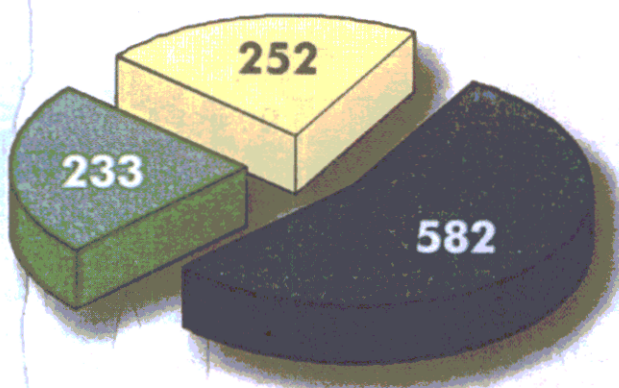


Sotto l'aspetto della distinzione per sesso dei collaboratori della giustizia e dei loro familiari, è interessante notare una leggera inversione di tendenza rispetto al precedente semestre nel dato relativo ai testimoni.

Mentre infatti nei primi sei mesi del 1998 il numero dei testimoni di sesso femminile superava quello dei maschi (**30** contro **25**), nella seconda metà dello stesso anno i secondi sono più numerosi delle prime (**31** contro **28**).

Il numero delle donne testimoni che hanno lasciato il sistema della protezione per vari motivi (diminuzione del livello del pericolo, esaurimento degli impegni processuali, revoca del programma per infrazioni alle regole comportamentali) ha infatti superato, nel semestre in esame, quello delle nuove ammissioni.

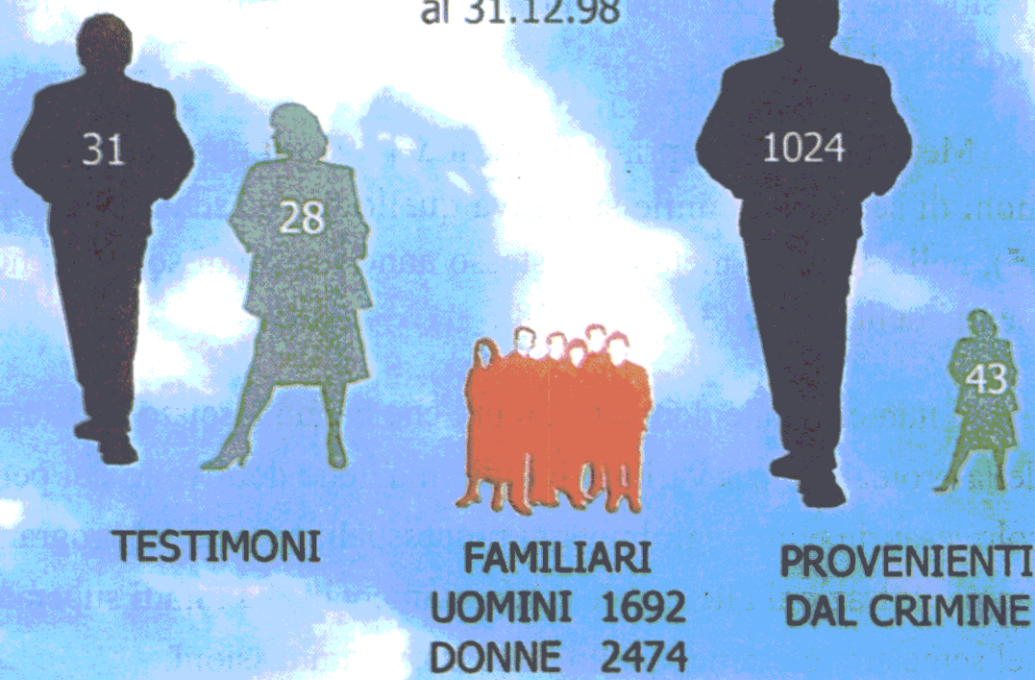
POSIZIONE GIURIDICA DEI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA al 31 dicembre 1998



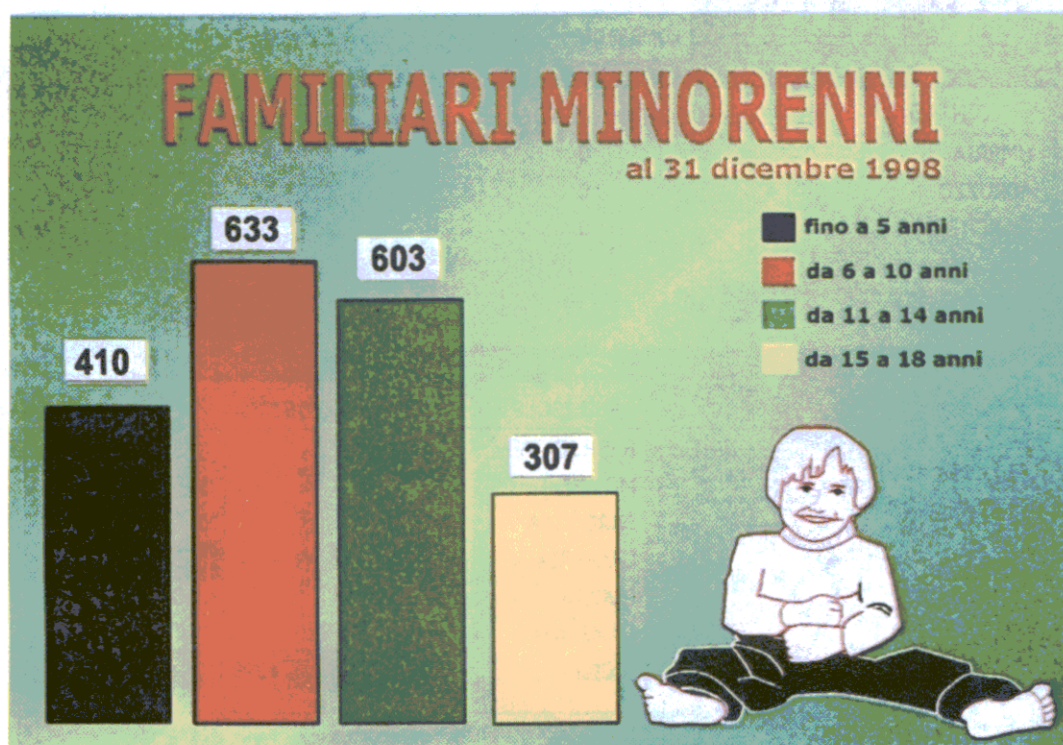
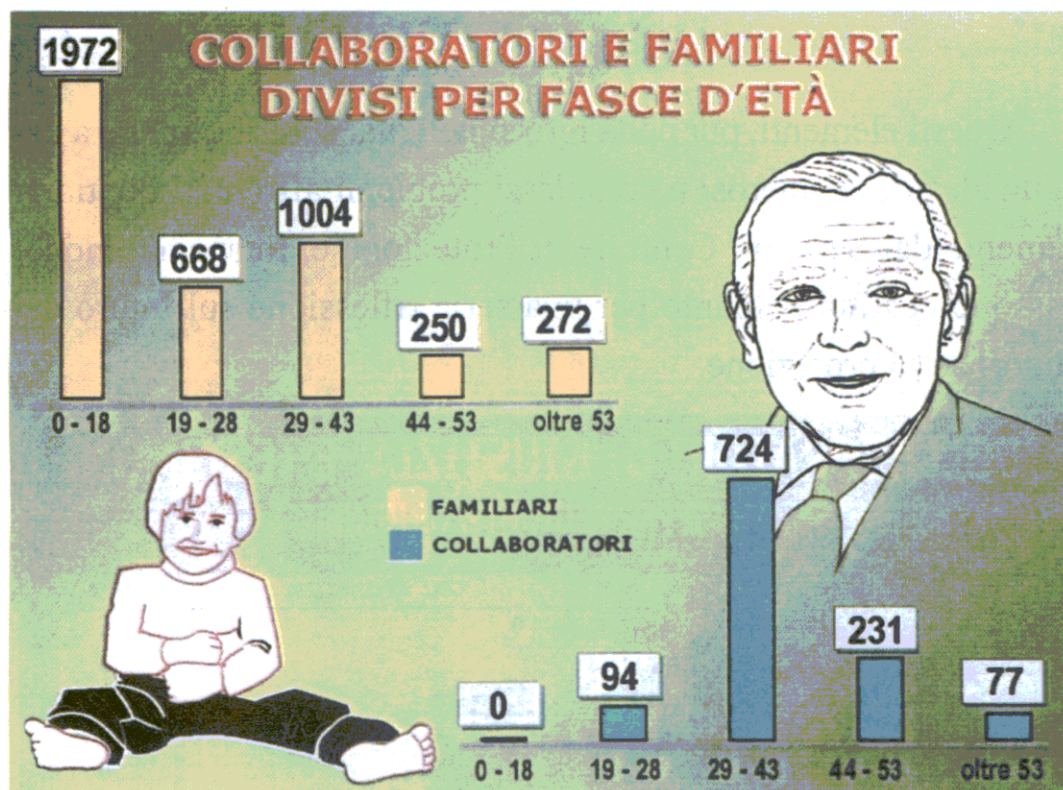
Misure altern. alla detenz. ex art. 13 ter L. 82/91
 Ristretti in istituti penitenziari
 Liberi

DISTINZIONE DEI COLLABORATORI PER SESSO

al 31.12.98

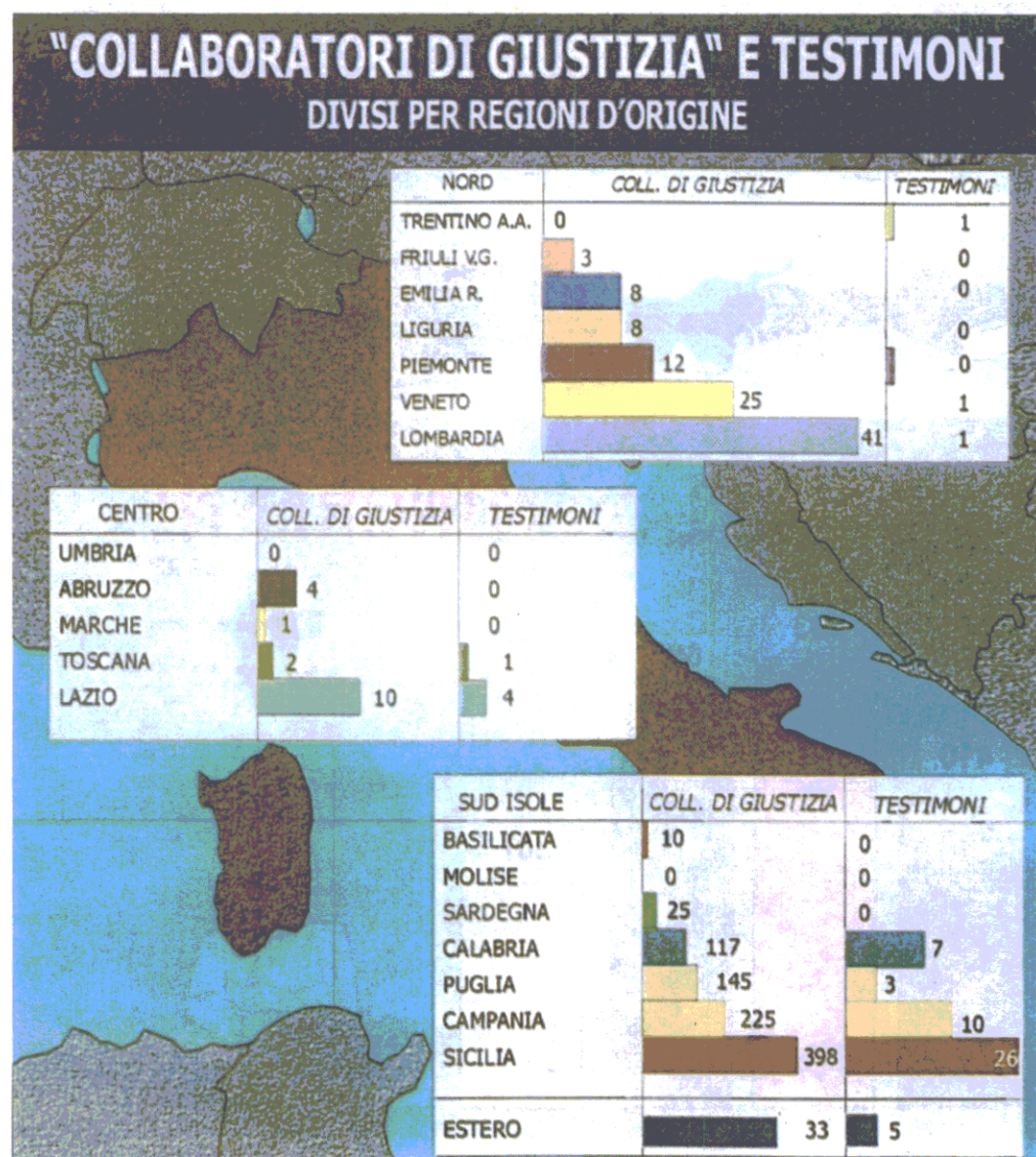


Si dimostra decisamente interessante, soprattutto ai fini del reinserimento sociale e lavorativo delle persone protette, l'analisi dei loro dati anagrafici.



L'esame dei dati consente di rilevare che il **73%** dei collaboratori di giustizia e l'**87%** dei familiari sotto protezione non supera i **43** anni di età. Tra questi ultimi, inoltre, il **47%** non supera i **18** anni.

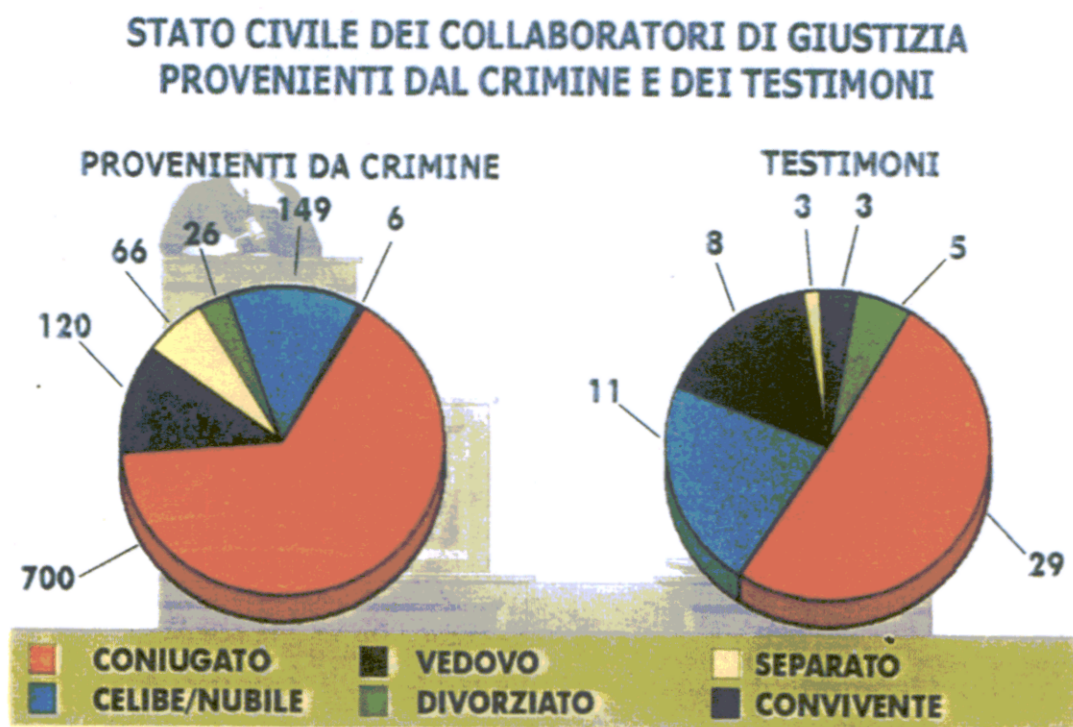
Questi elementi, pur nella loro sinteticità, contribuiscono a dare un'idea dei numerosi e complessi problemi affrontati quotidianamente dal Servizio Centrale di Protezione e, in special modo, possono costituire spunto per una seria riflessione sul futuro dei minori sotto protezione.



Il panorama relativo alle Regioni di nascita delle persone protette, i cui risultati sono particolarmente importanti ai fini della loro dislocazione sul territorio, presenta - rispetto alla situazione registrata nel precedente semestre - una lieve diminuzione dei collaboratori provenienti dalle Regioni settentrionali e centrali, mentre è aumentato il numero di coloro che provengono da quelle meridionali.

A tale proposito, si osserva che la distribuzione dei collaboratori sul territorio continua ad essere gestita dall'Ufficio informatico istituito nel 1997 presso il Servizio Centrale di Protezione, cui è affidato il compito di monitorare tutte le informazioni utili per tale finalità, contribuendo in maniera determinante all'attuazione pratica del principio della mimetizzazione delle persone protette nelle varie località.

Per quanto riguarda le situazioni familiari dei collaboratori, sono in posizione predominante le coppie coniugate, che rappresentano il 65% del totale, mentre l'11% è costituito da quelle in regime di convivenza.



La composizione dei rimanenti nuclei familiari fa registrare una percentuale di celibi e nubili pari al **14%**. Le persone separate o divorziate raggiungono una quota del **9%**, mentre l'**1%** è costituito da quelle in stato di vedovanza.

Da rilevare poi che, nel semestre in esame, sono nati **25** bambini (**13** di sesso maschile e **12** femminile) figli di soggetti sotto protezione.

CAPITOLO II

L'EFFICACIA DEI PROGRAMMI SPECIALI DI PROTEZIONE

1.1 risultati delle verifiche periodiche dei programmi

Il comma 7 del D.I. 24 novembre 1994, n. 687 prevede un termine di cinque anni, entro il quale la Commissione Centrale è tenuta ad effettuare una verifica del programma speciale di protezione.

L'attività di verifica è finalizzata a controllare che le misure tutorie ed assistenziali previste nel programma stesso mantengano, nel corso del tempo, la loro funzione di garantire la sicurezza del tutelato ed, in prospettiva, il suo reinserimento sociale.

Per l'ammissione al programma speciale di protezione, infatti, il livello del pericolo cui il collaboratore è esposto deve essere di gravità tale da richiedere misure di portata straordinaria, quali sono, appunto, quelle previste dal programma stesso.

E' però improbabile che una siffatta esposizione a pericolo permanga per un periodo indefinito, se non altro perché le dichiarazioni del collaboratore possono aver consentito di colpire i gruppi criminali oggetto delle stesse, diminuendone la capacità ritorsiva.

E' del pari vero che, una volta attenuato il livello del pericolo, il sistema tutorio deve essere in grado di consentire agli interessati di affrancarsi dalla parte assistenziale del programma, favorendo il loro inserimento in condizioni di sicurezza nel contesto socio-produttivo.

L'attività di verifica dei programmi da parte della Commissione Centrale deve, dunque, essere improntata a conseguire i due obiettivi della sicurezza e del reinserimento sociale.

A tale scopo ormai da tempo la Commissione sta compiendo, con l'apporto del Servizio Centrale di Protezione, un'attenta valutazione delle posizioni dei collaboratori titolari da più tempo delle misure tutorie e assistenziali, verificando se sia possibile la loro uscita dal mondo della protezione ed un passaggio non traumatico alla vita di tutti i giorni.

Bisogna anche tener conto, in questa azione, che i tempi del nostro sistema processuale e la complessità dei procedimenti in cui i collaboratori sono impegnati rendono sovente difficile individuare una data di conclusione del programma.

Nel semestre in argomento, la Commissione Centrale ha effettuato la verifica di **526** programmi, definendo **517** posizioni e rinviando, nei restanti casi, la decisione al compimento di ulteriori adempimenti istruttori.



I programmi rinnovati sono stati **470**, mentre in **47** casi è stata decisa la non proroga del provvedimento.

Tra i **47** programmi non prorogati, quelli per i quali la decisione è stata adottata in seguito a violazioni degli obblighi comportamentali, che i destinatari si impegnano a rispettare all'atto della sottoscrizione del programma, ammontano a **23**.

Nei restanti casi, la Commissione, tenendo conto del parere dell'Autorità giudiziaria proponente, ha ritenuto che l'apporto collaborativo si era ormai esaurito e il pericolo poteva essere fronteggiato con normali cautele di sicurezza

La Commissione ha anche svolto un'attività di modifica dei programmi in relazione al numero delle persone in essi ricomprese.

Sono stati, infatti, **63** i programmi speciali estesi a familiari dei collaboratori non inseriti al momento della loro adozione ed **87** quelli che hanno subito, invece, una riduzione del numero degli stessi.

2. L'importanza del comportamento del soggetto tutelato: la revoca dei programmi

La principale finalità del programma speciale di protezione è quella di assicurare, al massimo livello, l'incolumità fisica delle persone esposte a rischio.

Per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile che i collaboratori della giustizia e i loro familiari rispettino alcune indispensabili regole, del cui contenuto vengono informati all'atto dell'ingresso nel sistema della protezione, e che costituiscono il cosiddetto "codice comportamentale".

La protezione delle persone a rischio, attuata tramite il loro trasferimento, in forma riservata, in località diversa - e non resa nota - da quella di origine, può essere, infatti, garantita solo se esse si attengono alle cautele necessarie a mantenere la riservatezza.

Il "codice comportamentale", che ogni soggetto ammesso nel sistema tutorio si impegna a rispettare, non è altro quindi che la traduzione pratica della cooperazione tra tutelato e tutelante per un'efficace protezione.

La valenza fondamentale di questa unità di intenti è stata accolta anche nella normativa. L'art. 5 del Decreto Interministeria-